

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola

Via Amato 7, 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell. 3661828489 (si prega di inoltrare messaggi WhatsApp scritti o vocali, no telefonate)

Tel/fax 08119189944

sito web www.scuolalex.it

ISTRUZIONI OPERATIVE:

Preadesione al ricorso per l'attribuzione di 6 punti relativi all'anno di servizio militare di leva/civile «non prestato in costanza di nomina» per la Terza Fascia ATA del triennio scolastico 2027/2030.

Preadesioni aperte

Proposta di tutela legale per il personale ATA in sede di giustizia amministrativa.

A chi è rivolto il ricorso?

Il ricorso è destinato al personale che intende chiedere l'inserimento o la conferma nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia A.T.A. per il triennio scolastico 2027/2030 e che ha prestato il servizio militare di leva, o il servizio civile, dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso ai profili A.T.A., in un periodo in cui non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica.

Requisito necessario per la partecipazione:

L'interessato deve aver adempiuto agli obblighi di leva, avendo prestato il servizio militare o il servizio civile dopo il conseguimento del titolo o della qualifica valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A.

BREVE PREMESSA

Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale A.T.A. attualmente in vigore, costituite ai sensi del D.M. 21 maggio 2024, n. 89, esauriscono la propria validità con l'anno scolastico 2026/2027. Il rinnovo è atteso per il triennio scolastico 2027/2030. Il posizionamento in graduatoria dipende dal punteggio accumulato, derivante dai titoli e dai servizi maturati.

Secondo le avvertenze della tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. n. 89/2024 (Allegato A), il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica soltanto se prestati in costanza di

rapporto di impiego, con attribuzione di 6 punti per ogni anno e di 0,50 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni. Se prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono invece considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, con attribuzione di soli 0,60 punti per ogni anno e di 0,05 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni.

A fronte di tale divario, i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola ritengono illegittima e discriminatoria la valutazione ridotta del servizio militare di leva, e del servizio sostitutivo assimilato per legge, prestato fuori nomina. Qualora il decreto di aggiornamento per il triennio 2027/2030 dovesse riprodurre la medesima disciplina, lo Studio proporrà ricorso amministrativo avverso il decreto e i relativi atti applicativi. In vista di tale eventualità, e al fine di organizzare per tempo un'iniziativa soggetta a termini ristretti, è aperta sin d'ora la fase di preadesione; le istruzioni per l'adesione definitiva saranno comunicate dopo la pubblicazione del decreto ministeriale.

Le graduatorie del triennio 2027/2030 costituiranno atti nuovi e distinti rispetto a quelle dei trienni precedenti: la tutela richiede pertanto una nuova impugnazione anche da parte di chi abbia aderito a iniziative relative alle graduatorie precedenti.

Fondamento Giuridico del Ricorso.

Si passano in rassegna i precedenti giurisprudenziali più recenti e il quadro normativo di riferimento:

A. Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con sentenza 17 aprile 2025, n. 3367 (R.G. n. 6056/2024), pronunciandosi proprio sulle graduatorie di terza fascia A.T.A. del triennio 2024/2027, ha accolto l'appello di alcuni aspiranti e ha annullato gli atti impugnati nella parte in cui il D.M. n. 89/2024 attribuiva 0,60 punti al servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego, stabilendo che l'amministrazione riconoscesse ai ricorrenti il maggior punteggio di 6. Il Collegio, dando continuità all'orientamento della Sezione favorevole al personale A.T.A., ha valorizzato l'art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994, che dichiara valido a tutti gli effetti il periodo di servizio militare di leva senza richiedere che esso sia prestato in costanza di rapporto di impiego, e ha affermato che “Rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata.” La Sezione ha ritenuto tale lettura coerente con la tutela che l'art. 52, comma 2, della Costituzione riserva alla posizione di lavoro di chi adempie il servizio militare.

B. Nello stesso senso, il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con sentenza 10 marzo 2022, n. 1720 (R.G. n. 7657/2021), relativa alle graduatorie disciplinate dal D.M. 3 marzo 2021, n. 50, ha accolto l'appello di aspiranti A.T.A. che avevano prestato il servizio militare o il servizio sostitutivo dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso, in un periodo privo di nomina, e ha annullato gli atti impugnati nella parte in cui limitavano la valutazione come servizio effettivo nella qualifica al solo servizio prestato in costanza di rapporto di impiego. Secondo il Collegio, il servizio di leva e il servizio civile a esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, tanto se prestati in costanza di rapporto di lavoro quanto se espletati dopo il semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria; la sentenza dà inoltre atto che, a seguito della misura cautelare concessa nel corso del giudizio, l'Amministrazione aveva attribuito agli appellanti 6 punti per il periodo di leva.

C. Il quadro normativo. L'art. 569, comma 3, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, dettato per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, stabilisce che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.” La disposizione si coordina con l'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui l'adempimento del servizio militare “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”. L'art. 2050, comma 2, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), che si riferisce al periodo trascorso come militare di leva o richiamato in pendenza di rapporto di lavoro, detta invece una regola generale per i concorsi pubblici, rispetto alla quale il Consiglio di Stato ha riconosciuto prevalenza alla disciplina speciale del personale A.T.A.

OBIETTIVO: Ottenere, per il triennio 2027/2030, la valutazione del servizio militare di leva, o del servizio civile, prestato fuori nomina con il medesimo punteggio previsto per il servizio prestato in costanza di rapporto di impiego (6 punti per anno), ai fini delle supplenze.

DOVE SARÀ PRESENTATO IL RICORSO?

Il ricorso sarà proposto al TAR del Lazio avverso il decreto ministeriale di aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2027/2030.

Costo del Ricorso «ATA Punteggio Maggiorato Servizio Militare di Leva/Civile, Non Prestato in Costanza di Nomina» (triennio 2027/2030):

Per l'adesione il costo previsto ammonta a € 150,00 (centocinquanta euro).

Estremi per il Pagamento:

Intestazione: Avv. Ciro Santonicola

IBAN: IT10V0306940213100000002662

Causale: Ricorso ATA Militare Punti 6, Nome, Cognome, C.F.

Importo: Euro 150,00

Documentazione Necessaria per la Preadesione:

- **Scheda di preadesione e dichiarazione sostitutiva:** compilata in ogni parte, datata e firmata, con indicazione del titolo di studio e del periodo di servizio militare, o civile, prestato «non in costanza di nomina».
- **Modulo Privacy:** informativa sul trattamento dei dati personali, datata e sottoscritta.
- **Titolo di studio o qualifica:** copia del titolo valido per l'inserimento nelle graduatorie del personale A.T.A.
- **Certificato di servizio militare, foglio di congedo o foglio matricolare (ovvero attestazione del servizio civile sostitutivo):** documento comprovante il servizio prestato «non in costanza di nomina».
- **Posizione attuale (ove esistente):** per chi è già inserito nelle graduatorie del triennio 2024/2027, copia della domanda presentata e del punteggio attribuito al servizio militare.
- **Documenti personali:** copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale.
- **Procura:** compilata in ogni parte.
- **Diffida:** istanza per il riconoscimento del punteggio pieno, da inviare a mezzo PEC al Ministero dell'istruzione e del merito e all'Ambito territoriale provinciale appositamente scelto in vista della presentazione della domanda per il triennio 2027/2030, conservando le ricevute di accettazione e di consegna. Le ricevute potranno essere inoltrate successivamente all'indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com (Oggetto: Nome, Cognome, DIFFIDA ATA SERVIZIO MILITARE 2027/2030).

- **Domanda di inserimento o di aggiornamento** nelle graduatorie di III Fascia A.T.A. per il triennio 2027/2030, nel frattempo presentata.
- **Ricevuta del bonifico** effettuato secondo gli estremi che saranno comunicati dallo Studio.

La documentazione per la preadesione andrà inviata, in formato PDF, all'indirizzo e-mail segreteriaasantonico@scuolalex.com, con il seguente oggetto:

**«PREADESIONE RICORSO ATA MILITARE 2027/2030, NOME COGNOME E
CODICE FISCALE DEL RICORRENTE»**

PRECISAZIONI:

- Potranno preaderire anche coloro che abbiano partecipato a iniziative relative ai trienni precedenti, trattandosi di atti nuovi, nonché coloro che siano risultati soccombenti in un precedente giudizio innanzi alla Magistratura del Lavoro, previa valutazione, da parte dello Studio, degli effetti del giudicato.
- Per ricevere ulteriori informazioni e la risposta vocale diretta del legale, si prega di inviare un messaggio scritto o audio, via WhatsApp, al numero 3661828489 (no telefonate).
- Lo Studio declina ogni responsabilità in merito all'eventuale mancato inserimento nell'iniziativa qualora la documentazione non pervenga via e-mail, ovvero qualora non siano rispettate le procedure previste nella presente informativa, riservandosi il diritto di accettare i mandati.
- Ulteriori istruzioni o strategie processuali saranno comunicate dal legale via e-mail.

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7, 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Tel/fax 08119189944

Il/La sottoscritto/a _____

C.F. _____

nato/a a _____ il _____

residente in _____

delego

gli Avv.ti Ciro Santonicola e Aldo Esposito, anche disgiuntamente, a rappresentarmi e a difendermi nel ricorso, in sede amministrativa, avverso il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito recante la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale A.T.A. per il triennio scolastico 2027/2030, nella parte relativa alla valutazione del servizio militare di leva e del servizio civile sostitutivo prestati non in costanza di rapporto di impiego, nonché avverso gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi comprese le graduatorie; e, qualora sia richiesta la decisione in sede giurisdizionale, nel conseguente giudizio dinanzi al competente giudice amministrativo, in ogni sua fase, stato e grado, proponendo motivi aggiunti, istanze cautelari, istanze di accesso agli atti, atti stragiudiziali e nominando, se necessario, sostituti.

Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili, dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, infine, di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Eleggo domicilio presso lo studio legale degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, sito in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Amato n. 7.

_____, li _____

Firma _____

Allegato 2

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato 7, 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489 (si prega di inoltrare WhatsApp scritto, no telefonate)
tel/fax 08119189944, segreteria@santonicola@scuolalex.com
sito web www.scuolalex.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, per brevità, GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy), come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

Per una migliore comprensione di questa informativa, si precisa che il Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. I dati personali sono le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile, definita «interessato». I dati particolari, o c.d. sensibili, sono quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale dell'interessato.

1. Titolare e responsabili del trattamento (art. 13, par. 1, lett. a) e b), GDPR)

Titolari del trattamento dei dati personali sono SANTONICOLA CIRO ed ESPOSITO ALDO, ai quali ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR e per conoscere l'elenco aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento dei dati.

2. Finalità e base giuridica (art. 13, par. 1, lett. c) e d), GDPR)

I dati personali forniti potranno essere trattati unicamente per le seguenti finalità:

- esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato, ivi compresa la gestione della preadesione, ed esecuzione del mandato professionale: base giuridica art. 6, par. 1, lett. b), GDPR, quanto ai dati personali, e art. 9, par. 2, lett. f), GDPR, quanto alle categorie particolari di dati, il cui trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria nonché, a mente del Considerando 52 del GDPR, in sede amministrativa o stragiudiziale;
- gestione dei conseguenti obblighi di legge: base giuridica art. 6, par. 1, lett. c), GDPR.

Non sono previsti ulteriori trattamenti basati sui legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento. Il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza è consentito, ai sensi dell'art. 10 GDPR e dell'art. 2-octies, comma 3, lett. e), del Codice Privacy, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

3. Tipi di dati trattati, natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto (art. 13, par. 2, lett. e) e f), GDPR)

- Dati comuni: nominativi e dati anagrafici; curriculum vitae; titoli di studio, corsi di formazione e quanto altro utile per la gestione dell'attività lavorativa;

- dati particolari, o c.d. sensibili, necessari all'esecuzione del mandato professionale;
- dati giudiziari, ossia relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza, se necessari all'esecuzione del mandato professionale.

Il conferimento dei suddetti dati personali è necessario per l'esecuzione della preadesione e del mandato professionale, oppure obbligatorio per adempiere a specifici obblighi di legge; l'eventuale rifiuto di conferirli comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto professionale. Riguardo a tali dati non esiste un processo decisionale automatizzato, né un trattamento che comporti profilazione.

4. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali e trasferimento di dati personali a un Paese terzo (art. 13, par. 1, lett. e) e f), GDPR)

Ai dati possono accedere soggetti autorizzati, ai sensi dell'art. 29 GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy. Ai dati potranno inoltre accedere, in qualità di titolari autonomi o di responsabili ai sensi dell'art. 28 GDPR, professionisti e consulenti (incaricati dal titolare o direttamente dal cliente), nonché domiciliatari, avvocati, collaboratori, soggetti operanti nel settore giudiziario, controparti e relativi difensori e, in genere, tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate al punto 2, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, come ad esempio:

- istituti di credito;
- organizzazioni sindacali;
- enti pubblici e privati con finalità assicurative;
- altri enti pubblici e privati che forniscono servizi di ausilio all'esecuzione del mandato professionale.

I dati potranno essere comunicati all'esterno a persone esplicitamente indicate dall'interessato. I dati non saranno diffusi e non verranno trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

5. Periodo di conservazione o criteri utilizzati per stabilire tale periodo (art. 13, par. 2, lett. a), GDPR)

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente agli obblighi di legge previsti per l'esercizio della professione forense, tra cui l'art. 33 del Codice Deontologico Forense e l'art. 2235 del Codice Civile.

6. Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b), c) e d), GDPR) e relative limitazioni ai sensi degli artt. 2-undecies e 2-duodecies del Codice Privacy

L'interessato gode dei seguenti diritti:

- diritto di accesso ai dati personali;
- diritto di rettifica;
- nei casi previsti dalla legge, diritto alla cancellazione dei dati (c.d. diritto all'oblio);
- nei casi previsti dalla legge, diritto alla limitazione del trattamento dei dati;
- nei casi previsti dalla legge, diritto alla portabilità dei dati;
- nei casi previsti dalla legge, diritto di opporsi alle attività di trattamento;

- in caso di trattamento basato sul consenso, possibilità di revocarlo in ogni tempo, ferma restando la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.

L'interessato può chiedere di esercitare tali diritti utilizzando i dati di contatto del titolare del trattamento e, se presente, del responsabile per la protezione dei dati. Ai sensi dell'art. 2-terdecies del Codice Privacy, i diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Nei casi previsti dalla legge, l'interessato può vietare l'esercizio anche solo di alcuni diritti in materia di protezione dei dati personali, mediante dichiarazione scritta che manifesti una volontà non equivoca, specifica, libera e informata, presentata o comunicata al titolare del trattamento; tale dichiarazione può essere revocata e non può comunque comportare effetti pregiudizievoli per l'esercizio di diritti patrimoniali derivanti dalla morte dell'interessato o di difesa da parte di terzi.

Devono comunque considerarsi le limitazioni ai diritti dell'interessato previste dagli artt. 2-undecies e 2-duodecies del Codice Privacy, in materia di antiriciclaggio, sostegno alle vittime di atti estorsivi, controllo dei mercati finanziari e monetari, investigazioni difensive ed esercizio dei diritti in sede giudiziaria, ragioni di giustizia e protezione del segnalante (whistleblower).

In relazione a un trattamento che ritenga non conforme alla normativa, l'interessato potrà proporre reclamo alla competente autorità di controllo che, per l'Italia, è il Garante per la protezione dei dati personali (art. 2-bis del Codice Privacy); in alternativa, potrà proporre reclamo presso l'Autorità di controllo dello Stato membro dell'Unione europea in cui risiede o lavora abitualmente, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

Consenso al trattamento di dati particolari e di dati giudiziari (artt. 9 e 10 GDPR)

Data e Luogo _____

Firma _____

Allegato 3

SCHEMA DI ADESIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (prov. _____) il _____
residente a _____ (prov. _____) C.A.P. _____
in via _____
codice fiscale _____ cell. _____
e-mail _____ PEC (eventuale) _____,

manifesta la propria adesione all'iniziativa legale promossa dallo Studio Legale degli Avv. ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola per la valutazione del servizio militare di leva/civile «non prestato in costanza di nomina» nelle graduatorie di III Fascia A.T.A. del triennio scolastico 2027/2030 e, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici prevista dall'art. 75 del medesimo decreto,

DICHIARA

1. di possedere il/i seguente/i titolo/i di studio o qualifica _____, conseguito/i in data _____ presso _____, valido/i per l'accesso al/i seguente/i profilo/i professionale/i del personale A.T.A.: _____;
2. di aspirare all'inserimento o alla conferma nelle graduatorie di III Fascia A.T.A. per il triennio scolastico 2027/2030 della provincia di _____, per il/i seguente/i _____ profilo/i _____ professionale/i: _____;
3. di essere / di non essere (barrare la voce che non interessa) attualmente inserito/a nelle graduatorie di III Fascia A.T.A. del triennio 2024/2027 della provincia di _____, con attribuzione, per il servizio militare o civile sostitutivo, di punti _____;

4. di aver prestato, dopo il conseguimento del titolo o della qualifica sopra indicati, il servizio militare di leva / il servizio civile (barrare la voce che non interessa) nel periodo dal _____ al _____, presso _____;
5. di non aver sottoscritto, durante il suddetto periodo, alcun contratto di lavoro in qualità di personale A.T.A. o docente;
6. di non aver proposto altri ricorsi, giurisdizionali o straordinari, relativi al punteggio del servizio militare, ovvero di aver proposto i seguenti ricorsi (indicare autorità adita, numero e stato del giudizio): _____;
7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente allo Studio ogni variazione dei dati dichiarati e dei propri recapiti.

Dichiara, infine, di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi telematici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente preadesione e all'eventuale successivo mandato professionale, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Luogo e data _____

Firma _____

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
PEC: dpit@postacert.istruzione.it

Direzione generale per il personale scolastico
PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

Ambito Territoriale Provinciale di _____
PEC: _____

Oggetto: istanza per il riconoscimento del punteggio pieno del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina (Terza Fascia A.T.A., triennio scolastico 2027/2030).

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

C.F. _____

residente in _____ alla via _____

in possesso del titolo di studio valido per l'accesso al/i seguente/i profilo/i professionale/i del personale A.T.A.:

PREMESSO CHE

1. l'istante ha presentato domanda di inserimento o di aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia A.T.A. per il triennio scolastico 2027/2030, per il/i profilo/i professionale/i _____, nella provincia di _____;
2. l'istante ha adempiuto agli obblighi di leva dopo il conseguimento del titolo valido, prestando il servizio militare di leva (o il servizio civile) dal _____ al _____ presso _____, senza aver ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A.;

CONSIDERATO CHE

1. l'art. 569, comma 3, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, dettato per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, stabilisce che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”;
2. l'art. 52, comma 2, della Costituzione dispone che l'adempimento del servizio militare “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”;

3. il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con le sentenze 10 marzo 2022, n. 1720 e 17 aprile 2025, n. 3367, ha accolto i ricorsi proposti avverso i decreti ministeriali n. 50/2021 e n. 89/2024, nella parte in cui differenziavano la valutazione del servizio militare di leva, affermando la piena valutabilità di quello prestato non in costanza di rapporto di impiego;

CHIEDE

che l'Amministrazione, nell'esercizio delle proprie competenze, riconosca, ai fini della collocazione nelle graduatorie di III Fascia A.T.A. del triennio scolastico 2027/2030, il periodo di servizio militare di leva, o civile, «non assolto in costanza di nomina» come servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A., con attribuzione di 6 punti per anno e di 0,50 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni.

Per ogni comunicazione si indica il seguente indirizzo e-mail/PEC:

Luogo, data _____

Firma _____

Si allega copia del documento d'identità.